


CITTÀ DI TORINO
SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 313 del 13 dicembre 2013


DIREZIONE CENTRALE
AMBIENTE SVILUPPO TERRITORIO
E LAVORO
DIREZIONE URBANISTICA
Arch. Rosa Gilardi

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.293 AL P.R.G.C. – DISMISSIONI IMMOBILIARI
2013 – Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale strategica.
– Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

Premesso che:

La Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro – Direzione Urbanistica – Servizio Pianificazione ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17. comma 5 della l.r. 56/77 e s.m.i. al fine di proseguire il piano di progressiva razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare adottato dalla Città in coerenza con le linee e gli indirizzi dell'Amministrazione in termini di bilancio.

La variante interessa tre immobili di proprietà della città siti in Via Bardonecchia n. 151, Corso Casale n. 219 e Via Corte d'Appello n. 14; in particolare, prevede:

- per l'immobile sito in Via Bardonecchia n. 151, destinato dal vigente PRG a servizi pubblici, lettera "s", la riclassificazione quale Area Normativa residenziale "R3" con prescrizioni particolari e Area per Servizi pubblici, lettere "a - Aree per attrezzature di interesse comune" e "t - Aree per attrezzature e impianti tecnologici";
- per l'immobile sito in Corso Casale n. 219 angolo Via San Sebastiano Po, destinato dal vigente PRG a servizi pubblici lettere "v", "i" e "a", la riclassificazione quale Area Residenziale in zona collinare "R7";
- per l'immobile sito Via Corte d'Appello n. 14, destinato dal vigente PRG a servizi pubblici lettera "z", la riclassificazione quale Area Normativa residenziale "R4".

Visto il comma 8 dell'articolo 17 della l.r. 56/77 e s.m.i., nella formulazione conseguente alle modifiche introdotte dalle ll.rr. 3/2013 e 17/2013, il quale prescrive che le varianti parziali di cui al comma 5 del medesimo articolo art. 17 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, si è proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla l.r. 56/77 e s.m.i., dalla l.r. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. n. 6077 del 07.11.2013, di questo Servizio, è stata inviata la relazione di verifica di assoggettabilità alle fasi di valutazione della procedura di V.A.S.: all'Organo Tecnico Comunale V.I.A.; all'ARPA; alla Provincia di Torino Servizio V.I.A.; all'A.S.L. TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio; alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte; alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte; alla Soprintendenza per i

Beni Culturali e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella, Vercelli, all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'Ente Parco del Po, individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla l.r. 56/77 e s.m.i., dalla l.r. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

I seguenti componenti dell'Organo Tecnico comunale V.I.A. hanno espresso il proprio parere di seguito riassunto.

La Direzione Ambiente, con nota del Servizio Politiche per l'Ambiente prot. n. 6639 del 25 novembre 2013, ha espresso il seguente parere:

"[...] Tenuto conto che la Città di Torino con la recente approvazione del "Piano della mobilità ciclistica" (deliberazione Consiglio Comunale 2013 04294) si è impegnata a far sì che "la bicicletta rappresenti il 15% della ripartizione modale nella mobilità entro 10 anni rispetto all'attuale 3%", considerato che un ostacolo all'utilizzo della bici è determinato dai furti e dalla difficoltà di trovare spazi e attrezzature idonee per parcheggiarla in sicurezza si chiede che nei cortili degli immobili di:

via corte d'Appello 14, data la posizione centrale, compresa nel perimetro della ZTL

via Bardonecchia 151, adiacente ai futuri percorsi ciclabili di c.so Francia (direttrice 7a) e c.so Peschiera (interconnessione con circolare C2), previsti dal biciplan

c.so Casale 219, data la vicinanza alla pista ciclabile del Po (direttrice 3a)

siano previsti e allestiti adeguati spazi attrezzati e protetti per il ricovero delle biciclette come stabilito dal Regolamento di Igiene della Città all'art. 82 punto 8 e dal Regolamento edilizio all'art. 48, c. 2. [...]".

L'ASL TO I Servizio Igiene del Territorio con nota prot. n. 108318 del 26 novembre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6978 del 3 dicembre 2013), si è riservata di esprimere il proprio parere di competenza, quando sarà disponibile la documentazione relativa ai singoli insediamenti.

L'Ente Parco del Po, ora Ente di gestione delle Aree Protette Po e Collina Torinese, con nota prot. 874 del 2 dicembre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 6976 del 3 dicembre 2013), ha espresso il seguente parere:

"[...] si comunica che, l'Ente scrivente non procede più all'emissione di pareri per gli interventi ricadenti all'interno di zone classificate come area contigua. Con l'entrata in vigore dal 01/01/2012, del titolo II della L.R. 29/06/2009 n. 19 ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"), ai sensi dell'art. 6 di tale legge sono state istituite le "aree contigue": queste si configurano ora come ambiti esterni alle aree protette e come tali non fanno parte del sistema regionale delle aree protette. Dalla verifica della documentazione tecnica trasmessa risulta che l'immobile in oggetto interessato dalla variante parziale n. 293 al PRGC si colloca in area contigua.

Pertanto con la presente, si richiama la precedente nota dell'Ente prot 871 del 21-08.2012 (che si allega in copia), specificando che la variante per quanto attiene al fascicolo B c.so Casale - via San Sebastiano Po riguarda una porzione di territorio e degli immobili che ai sensi della zonizzazione introdotta dalla legge L.R. 19/09 ricadono in area contigua e, di conseguenza il parere dell'Ente non è dovuto. [...]

Relativamente alla nota dell'Ente di gestione delle Aree Protette Po e Collina Torinese, richiamati i contenuti della nota cui è fatto riferimento (prot 871 del 21-08.2012 rubricata "Pareri di compatibilità con le Norme del Piano d'Area nelle aree contigue in vigore del titolo II della L.R. 29/06/2009 n. 19", ove veniva riferita l'indisponibilità all'emissione dei pareri per gli interventi ricompresi in zone classificate area contigua, in quanto ritenuti attività di consulenza non dovute per legge e, come tali, soggetti ad accordi di scambi di servizi o riconoscimenti di natura economica), sottolineato come il parere è stato richiesto non già con riferimento ad un intervento di trasformazione urbanistica localizzato all'interno dell'area contigua, ai sensi dell'art. 1.1 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area, bensì con riferimento ad una variante di uno strumento di pianificazione del territorio, in ossequio ai disposti dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931, appare ammissibile dedurre l'assenza di osservazioni da parte dell'Ente medesimo.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte-Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, con nota prot. n. 11100, cl 34.19.01/136.2 del 9 dicembre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7224 del 10/12/2013), per quanto concerne gli aspetti di propria competenza, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della variante alla fase di valutazione della procedura di VAS, rammentando nell'occasione che: "[...]

- *per l'immobile sito in via Cone d'Appello 151, rientrante nell'"area centrale storica" perimetrata dal PRGC vigente, compreso entro le mura della città romana e ubicato nelle immediate vicinanze di recenti rinvenimenti, per eventuali interventi che vadano a intaccare il sottosuolo è obbligatoria la presentazione degli elaborati di progetto alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte prima del rilascio della concessione edilizia;*
- *per l'immobile sito in via Bardonecchia n. 151, rientrante fra le "zone suscettibili di ritrovamenti di interesse archeologico" perimetrata dal PRGC vigente, per eventuali interventi che vadano a intaccare il sottosuolo è obbligatoria la comunicazione a questa Soprintendenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori. [...]*

L'ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Attività di produzione, con nota prot. n. 112093 dell'11 dicembre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7304 del 12/12/2013), "considerata la dimensione contenuta degli interventi previsti e la connotazione delle aree di intervento", ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità della variante alla

fase di valutazione della procedura di VAS condizionato alla conduzione delle verifiche e degli approfondimenti elencati nella prima parte della nota e qui di seguito richiamati.

"Area occupata dall'edificio di Via Bardonecchia n. 151

L'area, attualmente occupata da un edificio a due piani, ha una destinazione d'uso a servizi pubblici "s area per l'istruzione superiore" con la variante si propone la trasformazione in area R3, Residenziale con prescrizioni.

Relativamente a tale trasformazione si rilevano alcune criticità e carenze informative:

- l'area è stata utilizzata per attività produttive prima di essere utilizzate come edificio scolastico. Devono essere ancora effettuate le verifiche atte evidenziare situazioni di inquinamento di suolo e sottosuolo e a verificare la compatibilità con la destinazione residenziale;*
- è presente una cabina elettrica ma non si forniscono informazioni in merito alla compatibilità della stessa con la destinazione residenziale ed alle eventuali interferenze legate alla rumorosità ed alla presenza di campi elettromagnetici.*
- in merito alla classificazione acustica dell'area si ritiene opportuna che la stessa venga posta in Classe III, si consiglia pertanto una variazione della classificazione acustica attuale (ClasseIV).*

Area di Corso Casale n. 219

L'area oggetto di variante è costituita da tre appezzamenti: il primo occupato da un edificio ad un piano fuori terra, il secondo è occupato da vegetazione spontanea tra cui alcuni esemplari arborei, il terzo è utilizzato come campo di calcetto. Con la variante si propone il cambiamento della destinazione d'uso da area per servizi pubblici rispettivamente lettera a, i e v ad area Residenziale R7.

La realizzazione dell'intervento, seppur di piccola entità, comporterà un'ulteriore impermeabilizzazione del suolo, i cui impatti dovranno essere limitati e mitigati riducendo la superficie coperta, prevedendo pavimentazioni drenanti per le aree adibite a parcheggio e garantendo l'invarianza idraulica dell'intervento.

In merito agli aspetti acustici non si rilevano criticità formali per quanto riguarda la classificazione acustica dell'area. Con il nuovo intervento, infatti, verrebbe confermata l'attribuzione di una classe III, senza quindi apportare modifiche alla situazione vigente, che peraltro non presenta accostamenti critici.

Si evidenzia, di contro, che il clima acustico dell'area è fortemente compromesso dal traffico stradale, con livelli dell'ordine di 65 dB(A) nel periodo notturno, a fronte di un valore limite di 55 dB(A), così come evidenziato attraverso specifici rilievi effettuati da questa Agenzia nel mese di gennaio 2013.

Per tale motivo, per garantire la compatibilità acustica di eventuali ricettori di tipo residenziale, sarà necessario prevedere un adeguato piano di risanamento acustico, nelle successive fasi di progettazione, da sottoporre al parere preventivo dei competenti settori della Città, i quali potranno avvalersi del supporto tecnico di questa Agenzia.

Sarà comunque opportuno valutare soluzioni progettuali sugli edifici (orientamento, arretramento del filo facciata, disposizione dei locali interni, ecc...) in modo da minimizzare la futura esposizione delle persone al rumore, poiché, nel caso specifico, i soli interventi di mitigazione sull'infrastruttura stradale potranno indurre benefici non sufficienti. Si ricorda, infine, che l'art.8 del DPR 142/04 prescrive che gli interventi di mitigazione acustica nel caso specifico siano a carico del titolare del titolo abilitativo."

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 210244/2013/LB6 tit. 10.4.2 del 12 dicembre 2013 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 7363 del 13/12/2013) ha espresso il proprio seguente parere:

- *"[...] Si reputa opportuno evidenziare i seguenti aspetti ritenuti maggiormente critici quale contributo al processo di VAS che necessitano di attente valutazioni ed approfondimenti che dovranno essere recepiti sul progetto preliminare di variante, per quanto riguarda una coerenza delle strategie territoriali/ambientali del PTC2 rispetto alle scelte del comune. Nel progetto preliminare e nelle NTA si chiede di approfondire i seguenti aspetti:*

Via Bardonecchia n. 51

- *Si chiede di verificare con le procedure previste della L.R. 52/2000, la coerenza tra il piano di classificazione acustica vigente che indica una Classe IV e la proposta di variante che prevede una destinazione residenziale, soprattutto per quanto concerne la compatibilità tra i nuovi ambiti residenziali e la vicina cabina elettrica.*
- *In riferimento alle operazioni di demolizione di capannoni esistenti e della struttura scolastica, si suggerisce di inserire nelle Nda la richiesta di effettuare un'analisi dei volumi demoliti con differenziazione qualitativa per tipologia di materiale (strutture metalliche, c.a., legno, muratura, etc.) e valutare l'opportunità di conferire tali materiali ad un impianto di trattamento (analizzando in primo luogo la localizzazione dei potenziali siti interessati) in alternativa al previsto conferimento in discarica.*
- *In merito al cambio di destinazione tenuto conto della storia pregressa, in cui l'area era destinata ad attività produttive, è assolutamente opportuno predisporre un piano di indagini ambientali, da condividere con gli Enti prima della esecuzione, atto a verificare l'assenza di superamenti CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) nelle matrici ambientali (terreno e acque sotterranee) ed in particolare per il terreno, deve essere accertata l'assenza di superamenti delle CSC previste per la destinazione d'uso in progetto (residenziale). Si precisa che le aree suddette sarebbero obbligatoriamente assoggettate alle procedure di bonifica di cui al D.lgs 152/2006 e s.m.i. nel momento in cui presso le stesse si rilevasse un superamento delle CSC previste per la destinazione d'uso in progetto. Le risultanze delle suddette indagini dovranno essere trasmesse per opportuna conoscenza alle autorità competenti (Comune, Provincia e ARPA).*
- *In merito alla realizzazione dei nuovi interventi residenziali si raccomanda di presentare un elaborato plano-volumetrico per valutare un adeguato inserimento paesaggistico delle nuove*

strutture in relazione al contesto urbanistico ed al tessuto edilizio preesistente.

- *Visto l'incremento di 265 residenti indotto dalla variante in un ambito già trafficato, si ritiene opportuno valutare delle scelte relative alla previsione/incremento di sistemi del trasporto pubblico.*

Corso Casale n. 219

- *L'area ricade in parte nella fascia C del PAI, e pertanto la variante dovrà recepire i contenuti dello Studio Geologico annesso al Piano, nello specifico gli interventi in variante dovranno essere compatibili con i disposti del P.A.I.*
- *Ulteriori interferenze generate nei confronti delle fasce fluviali di natura paesistico-ambientale "corridoio ecologico" dovranno essere opportunamente considerate al fine dell'esecuzione di interventi di riqualificazione ambientale delle aree attualmente in stato di naturalità.*
- *Si chiede, visto il contesto di interesse naturalistico dell'area (area permeabile, a verde e in parte alberata), di effettuare un'analisi localizzativa e distributiva della residenza rispetto al lotto, al fine di prevederne un corretto inserimento architettonico.*

Relativamente all'area di Via Corte d'Appello 14, non ci sono osservazioni specifiche. [...]"

Relativamente ai contenuti delle note formulate dall'ARPA Piemonte e dalla Provincia di Torino, Servizio V.L.A., precisato che:

- in ordine alle verifiche degli aspetti acustici, esaminati e valutati dal competente Ufficio del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, si rimanda ai successivi punti del presente atto;
- in ordine alle verifiche atte evidenziare situazioni di inquinamento di suolo e sottosuolo e a verificare la compatibilità con la destinazione residenziale, si richiama, oltre ai contenuti e le procedure cogenti dettate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (peraltro richiamate nel Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e, anche, nella nota della Provincia), l'articolo 28 delle Norme di Attuazione del PRG il quale impone che, su tutte le aree già interessate da attività produttive, ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale e che, a tale fine, la documentazione a corredo del piano attuativo e del titolo abilitativo edilizio deve contenere una valutazione della qualità ambientale che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire l'attuabilità delle previsioni del PRG;
- in ordine alle indicazioni derivanti dal fatto che l'area di C.so Casale ricade in parte nella fascia C del PAI, si precisa che la variante in oggetto non modifica, i contenuti dello Studio Geologico annesso al Piano e che, pertanto, i medesimi dovranno essere recepiti dagli interventi eseguibili a seguito della variante e, quindi, dovranno essere compatibili con i disposti del P.A.I.;
- in ordine alle "ulteriori interferenze generate nei confronti delle fasce fluviali di natura

paesistico-ambientale "corridoio ecologico", e alla richiesta di effettuare un'analisi localizzativa e distributiva della residenza rispetto al lotto, al fine di prevederne un corretto inserimento architettonico, si richiama la nota dell'Ente deputato alla protezione della fascia fluviale del Po nella quale non sono osservabili riferimenti o richiami a criticità quale quelle in parola;

- in ordine alla raccomandazione di presentare un elaborato plano-volumetrico per valutare un adeguato inserimento paesaggistico delle nuove strutture in relazione al contesto urbanistico ed al tessuto edilizio preesistente, si richiama l'attenzione al fatto che tale tematica dovrà essere esaminata nell'ambito dell'ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica necessaria per tutti gli interventi che modificano l'aspetto degli edifici, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 32/2008 per effetto del vincolo operante sull'area;
- in ordine alla presenza della cabina elettrica, si richiamano i disposti normativi vigenti circa l'esposizione ai campi elettromagnetici (Legge 36/2001, DPCM 8 luglio 2003 e DM 29/05/2008) che già prescrivono limiti e disposizioni non derogabili e sui quali la variante non incide, né può incidere;
- in ordine all'opportunità di valutare delle scelte relative alla previsione/incremento di sistemi del trasporto pubblico con riferimento all'incremento di 265 residenti indotto dalla variante in un ambito già trafficato, si evidenzia come tale incremento, ancorché possa apparire numericamente elevato, di fatto è ininfluente poiché da essi deriva una richiesta di mobilità pubblica facilmente assorbibile dall'attuale offerta nell'ambito, peraltro prossimo alla linea 1 della metropolitana;

appare opportuno non inserire ulteriori prescrizioni, poiché esse rappresenterebbero una ripetizione di quanto già ordinato per disposizione legislativa o regolamentare.

Dato atto che dal 7 novembre 2013, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale; in conclusione:

- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.U.R.);
- visti i pareri dell'Organo Tecnico comunale VIA e degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;
- visto inoltre, come meglio riferito nel prosieguo del presente atto, per quanto attiene la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, condizionata all'adempimento delle prescrizioni specificate nella parte dispositiva del presente atto.

Inoltre:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura.
- esaminato il documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010);
- richiamati i contenuti della variante;

si condivide il giudizio di compatibilità formale formulato sulla scorta di previsioni di revisione, che riguardano in particolare le aree di via Bardonecchia (da classe IV a classe III) e corso Casale (identificazione di classe I e viabilità).

Si evidenziano tuttavia rilevanti criticità relative al clima acustico per il lotto di corso Casale, caratterizzato da elevati livelli di inquinamento acustico, in periodo diurno e notturno.

L'asse di Corso Casale è infatti individuato quale infrastruttura prioritaria per il risanamento dal Piano d'Azione / Piano di Risanamento Acustico, adottato con DGC 2012 04227/126 del 31 luglio 2012 e pertanto l'aumento di popolazione insediabile in tale ambito è da escludere in assenza di un consolidato risanamento.

La normativa nazionale vigente in materia di inquinamento acustico da traffico stradale prevede che gli interventi di risanamento siano a carico del titolare del titolo abilitativo (art.8, DPR 142 del 30.03.2004), obbligo peraltro richiamato dal regolamento acustico comunale (titolo VI, art. 28). Analogamente la DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762 in materia di valutazioni di clima acustico ind l'obbligo di interventi di mitigazione finalizzati al rispetto dei limiti vigenti.

L'attuazione edilizia di nuove previsioni urbanistiche è quindi da vincolare all'esecuzione e collaudo di significativi interventi di risanamento acustico a carico del titolare del titolo abilitativo, interventi da individuare nelle fasi di progettazione dell'intervento e da sottoporre a parere della Direzione Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino.

Pertanto nel caso di usi residenziali, considerati gli elevati livelli e il conseguente sensibile superamento dei limiti, dovranno essere prioritariamente considerate tutte le alternative progettuali che prevedano filii edilizi e progetti plano-volumetrici diversi dall'allineamento sul Corso Casale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. per quanto indicato nella relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 293 AL P.R.G.C. – DISMISSIONI IMMOBILIARI 2013 subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - gli obiettivi di qualità ambientale indicati nella relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS siano assunti e resi vincolanti nelle successive fasi attuative di progettazione urbanistica ed edilizia, di cantiere e di esercizio;
 - gli insediamenti attivabili a seguito della variante dovranno essere dotati di adeguati spazi attrezzati e protetti per il ricovero delle biciclette;
 - le operazioni di demolizione degli edifici esistenti dovrà essere preceduta da un'analisi dei volumi demoliti ove risulti la differenziazione qualitativa e tipologica dei materiali di risulta (strutture metalliche, c.a., legno, muratura, etc.) e sia valutata l'opportunità di conferire tali materiali ad un impianto di trattamento in alternativa al previsto conferimento in discarica;
 - ogni intervento edilizio dovrà opportunamente considerare l'esecuzione di interventi di riqualificazione ambientale delle aree attualmente in stato di naturalità;
 - ogni intervento edilizio da realizzarsi nell'Area occupata dall'edificio di Via Bardonecchia n. 151 dovrà essere verificato in ordine alla normativa inerente le esposizioni ai campi elettromagnetici;
2. per quanto indicato nel documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, di condividere il giudizio di compatibilità formale formulato sulla scorta di previsioni di revisione, che riguardano in particolare le aree di via Bardonecchia (da classe

IV a classe III) e corso Casale (identificazione di classe I e viabilità) e, pertanto si ritiene la variante compatibile con il PCA;

3. di evidenziare rilevanti criticità relative al clima acustico, relativamente al lotto di corso Casale caratterizzato da elevati livelli di inquinamento acustico in periodo diurno e notturno, precisando che:

- l'asse di Corso Casale è individuato quale infrastruttura prioritaria per il risanamento dal Piano d'Azione / Piano di Risanamento Acustico, adottato con DGC 2012 04227/126 del 31 luglio 2012 e pertanto l'aumento di popolazione insediabile in tale ambito è da escludere in assenza di un consolidato risanamento;
- appare opportuno vincolare l'attuazione delle previsioni urbanistiche della variante all'esecuzione e collaudo di significativi interventi di risanamento acustico; ciò in osservanza delle disposizioni della normativa vigente in materia di inquinamento acustico da traffico stradale la quale prevede che l'attuazione edilizia di nuove previsioni urbanistiche in aree ove sono necessari interventi di risanamento acustico è subordinato all'esecuzione di interventi di mitigazione finalizzati al rispetto dei limiti vigenti da attuarsi a carico del titolare del titolo abilitativo (art.8, DPR 142 del 30.03.2004) – obbligo richiamato dal Regolamento Comunale per la tutela dall'Inquinamento Acustico (titolo VI, art. 28) nonché dalla DGR 14 febbraio 2005, n. 46-14762 in materia di valutazioni di clima acustico; tali interventi, da individuarsi nelle fasi di progettazione, sono da sottoporre al parere della Direzione Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino;
- nel caso di usi residenziali, considerati gli elevati livelli e il conseguente sensibile superamento dei limiti, dovranno essere prioritariamente considerate tutte le alternative progettuali che prevedano filii edilizi e progetti plano-volumetrici diversi dall'allineamento sul Corso Casale.

4. di rammentare che:

- per l'immobile sito in via Cone d'Appello 151, rientrante nell'"area centrale storica" perimetrata dal PRGC vigente, compreso entro le mura della città romana e ubicato nelle immediate vicinanze di recenti rinvenimenti, per eventuali interventi che vadano a intaccare il sottosuolo è obbligatoria la presentazione degli elaborati di progetto alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte prima del rilascio della concessione edilizia;
- per l'immobile sito in via Bardonecchia n. 151, rientrante fra le "zone suscettibili di ritrovamenti di interesse archeologico" perimetrata dal PRGC vigente, per eventuali interventi che vadano a intaccare il sottosuolo è obbligatoria la comunicazione a questa Soprintendenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori;

5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
6. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/atti_urbanistica.shtml;
7. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Direttore
della Direzione Ambiente
Dr. Enrico Bayma

